

Roma, 23 luglio 2015

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Disciplinare
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 22 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MARTINETTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONIO ROSATI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), PIETRO FRONTINI (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONELLA MASTRELLA (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n.12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia alla riunione del 16 settembre 2015 ore 14 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Nicola Di Matteo.

Infligge alla Società FC Mantova Srl la sanzione dell'ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00).

(240) –DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl- (nota n.12674/986 pf14-15 SP/gb del 25.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del Deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Iodice l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti della SocietàSS Ischia Isola Verde Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PISTOLESI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF - (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alessandro Pistolesi;
 - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Castelfranco CF.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI NINNI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Real Aglianese), Società ASD REAL AGLIANESE - (nota n. 9974/554 pf14-15/MS/vdb del 6.5.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Claudio Di Ninni;
 - ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Real Aglianese.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FACCHINETTI (all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), GIOVANNI ROSSI (all'epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE - (nota n.12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia alla riunione del 16 settembre 2015 ore 14 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 22 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO MURANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Bolzano 1996 Bozen 1996), Società FC BOLZANO 1996 BOZEN 1996 - (nota n.12181/541 pf14-15 DP/fda del 16.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevata la competenza del Tribunale Federale territoriale del Comitato Provinciale di Bolzano; dichiara la propria incompetenza a procedere e dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per i seguiti di competenza.

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n.12436/754 pf14-15 SS/fda del 22.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).
- alla Società ASD Civitavecchia 1920, la sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n.12696/957 pf14-15 SP/SS/blp del 25.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in accoglimento del Deferimento in oggetto, infligge al Sig. Giuseppe Cannella, le sanzioni dell'inibizione di mesi 3 (tre) e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e alla Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER DANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO - (nota n.9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Walter Danna;
- ammenda di € 100,00, (€ cento/00) per la Società US Angelo Baiardo.

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00) alla ASD SG Due Valli S. Rapetti.